

al fondo soltanto fuiv all'esercizio 1953 compreso; per gli anni successivi non fu eseguita alcuna liquidazione stante la eseguita degli importi accantonati e, soprattutto, per la mancata richiesta della loro liquidazione da parte della Direzione interessata, la quale, invece, quest'anno ne ha fatto oggetto di sollecito.

Anche per questo fondo la disponibilità per le relative liquidazioni è costituita dagli accantonamenti dei punti provvisionali non liquidati alle Agenzie generali e precisamente il 5% sui premi di primo anno per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1951 in poi e il 3% sui premi di anni successivi al primo per i contratti stipulati anteriormente a detta data.

Innesso quanto sopra, le erogazioni per il corrente anno al Fondo pro ottine del dovere che l'amministrazione si propone di effettuare relativamente agli incassi dell'esercizio 1956 per la Guardia di Finanza e agli incassi